DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1971

relativa al trasporto di alcuni cereali presi in consegna dall'organismo di intervento tedesco per le campagne 1967/1968 e 1968/1969

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/272/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2092/70 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera g),

considerando che la Repubblica federale di Germania ha inviato alla Commissione diverse comunicazioni, di cui l'ultima in data 30 aprile 1971, relative al trasporto di 3.066.120 tonnellate di cereali immagazzinati nel territorio della Repubblica federale di Germania ;

considerando che ingenti quantitativi di frumento tenero, di segala e d'orzo erano stati offerti all'intervento nei primi mesi delle campagne 1967/1968 e 1968/1969 ; che detti cereali dovevano essere presi in consegna in magazzini specialmente attrezzati per l'essiccazione dato che, da un lato, in generale, questi cereali avevano un tasso di umidità elevato e che, d'altro lato, tenuto conto della situazione del mercato che non permetteva il loro smercio né all'interno né all'esterno della Comunità, essi dovevano essere immagazzinati per un periodo relativamente lungo ;

considerando, d'altronde, che la situazione del mercato in quell'epoca aveva notevolmente accelerato il ritmo delle consegne all'intervento ciò che, legato all'importanza delle quantità in causa, rendeva indispensabile lo svuotamento dei magazzini di presa in consegna ;

considerando che era possibile rimediare a tale situazione soltanto con un trasporto dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento in locali di immagazzinamento a lungo termine ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 787/69 si constata che il trasporto di 3.066.120 tonnellate di cereali in possesso dall'organismo d'intervento della Repubblica federale di Germania durante le campagne 1967/1968 e 1968/1969 era necessario.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.
(2) GU n. L 232 del 21. 10. 1970, pag. 3.